

STATUTO

COMITATO D'INTESA

TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO ODV (aggiornato all'ultima revisione statutaria del 20/01/2023)

Titolo I - COSTITUZIONE

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, ai sensi del Codice civile, l'organizzazione di volontariato "COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO ODV" di seguito indicato come "COMITATO", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.
2. Il Comitato ha sede legale nel Comune di Belluno; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Belluno è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
3. Il Comitato esaurisce la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto ed opera prevalentemente in provincia di Belluno dove potrà istituire sedi operative o sedi secondarie tramite delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato ha durata illimitata.

Articolo 2

Principi e Finalità

1. Il Comitato è un'associazione senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale, che fa riferimento ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà, della partecipazione sociale, della sussidiarietà, della non violenza e della pace, e assume come proprio riferimento identitario la Carta dei Valori del Volontariato. Si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità e universalità contrastando ogni atto di discriminazione, valorizzando le pari opportunità e l'integrazione.
2. Il Comitato svolge in via principale e preminentemente in favore di terzi, le attività di cui al successivo articolo 3 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti associati e dei propri volontari.
3. Il Comitato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina su sua iniziativa o a richiesta degli enti associati, attività o iniziative di interesse comune,

attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche, la co-programmazione, la co-progettazione e la co-gestione.

4. Il Comitato promuove le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore e attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e pratiche innovative, anche con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del mondo profit.

Articolo 3

Attività

1. Il Comitato ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato:

- *persegue, sia direttamente che attraverso le Associazioni aderenti, il fine della solidarietà morale, spirituale ed economica nei confronti delle persone che ne hanno bisogno e delle situazioni nelle quali si esprime l'aspetto negativo della condizione umana: solitudine, sofferenza, malattia, indigenza, discriminazione, scarsa istruzione, marginalità e disagio socioculturale, povertà educativa nonché finalità di sostegno e solidarietà sociale;*
- *nel rispetto dell'autonomia delle singole associazioni aderenti, ne coordina l'attività, con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione, anche economica, e integrazione intersettoriale.*

Il Comitato organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo agli enti associati e alle organizzazioni di volontariato.

2. Il Comitato esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5, c. 1, CTS:

- *lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- *lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- *lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*
- *lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,*

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- *lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- *lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- *lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

3. In particolare, il Comitato svolge, a titolo esemplificativo e non esauriente delle attività realizzate, i seguenti servizi:

- *trasporto sociale e accompagnamento protetto;*
- *promozione della cultura del volontariato attraverso: studi, pubblicazioni e ricerche;*
- *iniziative di formazione e orientamento, consulenze, comunicazione;*
- *iniziative di sensibilizzazione utili a favorire la crescita del volontariato nazionale e internazionale, l'educazione alla solidarietà sociale, nonché la conoscenza del mondo del volontariato in tutte le sue forme;*
- *progetti che coinvolgono le realtà associative e la comunità locale;*
- *iniziative di collaborazione attiva con gli enti pubblici e tra questi e le associazioni di volontariato e gli ETS aderenti anche utilizzando intese, convenzioni, accordi contrattuali e co-progettazione.*

Le Associazioni aderenti sono, a loro volta, impegnate a realizzare un reciproco rapporto di collaborazione e ad uniformarsi allo spirito del presente Statuto.

4. Il Comitato può svolgere, ex articolo 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del CTS, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
5. Il Comitato, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, può finanziare progetti coerenti con le proprie finalità e attività, presentati da organizzazioni di volontariato o da altri enti del Terzo settore. Inoltre, può prestare garanzie fideiussorie a favore degli ETS aderenti che ne fanno richiesta.
6. Il Comitato può creare reti e collaborazioni con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche, Csv ed altri enti privati che abbiano finalità ad esso analoghe o affini, anche attivando intese e convenzioni.
7. Il Comitato, inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali, può dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad imprese, reti di vario genere anche temporanee, o enti di qualsiasi natura.

Titolo II - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 4

Ammissione degli associati

1. Possono essere ammessi come associati tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro che abbiano sede legale nella Provincia di Belluno – esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile – che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità del Comitato, intendano collaborare al loro raggiungimento e si impegnino a rispettare i principi, i valori e le norme statutarie del Comitato.
2. Gli enti del Terzo settore non costituiti come organizzazioni di volontariato e gli enti senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli associati sono rappresentati all'interno del Comitato dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato.
4. In ogni caso, nessun associato può esprimere più di un rappresentante tra i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato ed un rappresentante tra i componenti di ciascun altro organo sociale.
5. Per essere ammessi al Comitato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera. Contro la decisione di rigetto l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta la partecipazione alla vita associativa per un periodo temporaneo.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 1. *eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;*
 2. *essere informati e coinvolti nelle attività del Comitato e frequentarne i locali;*
 3. *esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo;*
 4. *partecipare e votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - *osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento attuativo, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali;*
 - *adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità del Comitato tutelandone il nome;*

- *contribuire al funzionamento del Comitato collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie;*
- *versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.*

Articolo 6

Qualifica di volontario e personale retribuito

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore delle singole persone, della comunità e del bene comune. Per il tramite del Comitato, mette a disposizione il tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione che si svolge in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in conformità all'articolo 17 del CTS, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato.
4. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del CTS.
5. Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I rapporti con lo stesso personale sono disciplinati dal contratto di riferimento scelto dal Consiglio Direttivo, dalle leggi, nonché dall'eventuale Regolamento di gestione.

Articolo 7

Cessazione del rapporto associativo

1. Lo status di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi qualora lo stesso:
 - a. *non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del relativo Regolamento attuativo e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;*
 - b. *non provveda al pagamento della eventuale quota associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento attuativo;*
 - c. *adotti comportamenti contrastanti con gli scopi del Comitato o, in ogni caso, lesivi degli interessi del Comitato.*
2. Il provvedimento di esclusione è adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e va motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni

dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.

3. Lo status di associato si perde anche per:
 - a. *recesso volontario;*
 - b. *scioglimento dell'ente associato;*
 - c. *perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.*
4. L'associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell'esercizio sociale in corso purché la relativa dichiarazione sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima lo scadere dell'esercizio.
5. L'associato comunica altresì al Comitato l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
6. L'associato receduto o escluso non può ripetere le quote e i contributi eventualmente versati che non sono trasferibili né rivalutabili e non ha alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Titolo III - ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Gli organi sociali

1. Sono organi del Comitato:
 - *l'Assemblea degli Associati;*
 - *il Consiglio Direttivo;*
 - *il Presidente;*
 - *l'Organo di controllo.*
1. Tutti gli amministratori, ai quali si applica l'Articolo 2382 del Codice Civile, sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati tra i propri aderenti.
2. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 Codice Civile, ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.
3. I componenti degli organi sociali e il Presidente devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza così come specificati dal Regolamento attuativo.

Articolo 9

L'Assemblea degli associati

1. Tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa, hanno il diritto di votare in Assemblea, direttamente o per delega, e di

eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, salvo quanto previsto dal successivo comma l4 del presente articolo.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Ciascun associato partecipa all'Assemblea in proprio o mediante delega scritta, con un massimo di tre deleghe.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea provvederà a nominare un presidente dell'Assemblea tra gli associati presenti.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per la programmazione delle attività dell'anno successivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo. È convocata dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto contenente la data e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, di cui al successivo punto 7. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione va inviato a mezzo e-mail all'indirizzo specificato dall'associato al momento dell'adesione e pubblicato sul sito internet del Comitato, o presso il domicilio dell'associato qualora sprovvisto di propria e-mail oppure consegnato a mano, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
6. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale caso l'Assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
7. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Comitato in libera visione agli associati.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto del Comitato con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; lo stesso quorum si applica alle delibere di trasformazione, fusione o scissione.
13. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.
14. Il Comitato, inoltre, adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure

destinate a favorire la partecipazione attiva nella gestione del Comitato e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione.

Articolo 10

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- *determina le linee generali programmatiche dell'attività del Comitato;*
- *approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo nonché il bilancio sociale predisposti dal Consiglio direttivo;*
- *determina l'eventuale quota associativa annuale;*
- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne stabilisce il numero nel caso del Consiglio Direttivo;*
- *nomina e revoca l'Organo di controllo nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 13;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle richieste di ammissione e di esclusione dal Comitato;*
- *approva il Regolamento attuativo e le eventuali modifiche;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

2. L'Assemblea straordinaria:

- *delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio residuo in conformità all'articolo 9 del CTS;*
- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*
- *delibera la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato.*

Articolo 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Comitato ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari tra 5 (cinque) e 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 3 (tre) anni, i quali sono eleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
6. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
7. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel Regolamento attuativo.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.
10. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso, e non potranno candidarsi a ricoprire tale carica per il successivo mandato.
11. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. *disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;*
 - b. *redigere il piano annuale, il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge per la sua redazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;*
 - c. *predisporre e approvare l'eventuale Regolamento di gestione il quale non può disporre in contrarietà al Regolamento attuativo;*
 - d. *curare l'organizzazione di tutte le attività del Comitato;*
 - e. *pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente, l'avvio di collaborazioni e consulenze nonché adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;*
 - f. *conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;*
 - g. *deliberare in merito all'ammissione al Comitato nonché esercitare ogni altra competenza riconosciuta dalla legge o dallo Statuto.*
12. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
13. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non componenti il Consiglio.
14. Le modalità di esercizio del potere di delega da parte del Consiglio Direttivo sono specificate nel Regolamento attuativo.

Articolo 12

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato, nonché datore di lavoro e Presidente del Consiglio Direttivo e lo rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, non può effettuare più di tre mandati consecutivi e, in ogni caso, la stessa persona non può rivestire tale carica per più di 9 (nove) anni.
3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi del Comitato.
4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano il Comitato sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e con altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Comitato.
6. Al Presidente inoltre compete:
 - a. *curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
 - b. *curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma o le modifiche qualora si rendano necessarie nonché curare l'osservanza degli eventuali regolamenti;*
 - c. *adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;*
 - d. *esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.*
7. Il Vicepresidente rappresenta il Comitato in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.
8. L'impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.

Articolo 13

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 117/17. L'Assemblea, qualora ne ricorrano le condizioni, decide se avvalersi di un organo di controllo monocratico o collegiale.
2. L'Organo di controllo, inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 CTS, svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il Bilancio sociale, qualora ricorrano i presupposti per la sua adozione, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; l'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e ai suoi componenti (anche se nominato in forma monocratica), che sono rieleggibili, si applica l'articolo 2399 Codice Civile; almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2, Codice Civile.
5. Qualora il Comitato dovesse superare i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, l'Assemblea può nominare, per esercitare il controllo contabile, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro. Nel caso in cui non sia nominato un soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, l'Organo di controllo avrà il compito di effettuare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo sarà collegiale e interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 14

Risorse economiche

1. Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:
 - quote associative eventualmente deliberate;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 CTS;
 - rimborsi da convenzioni e da attività di interesse generale;
 - proventi da attività diverse ex articolo 6 del CTS;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 15

Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato è costituito da:
 - fondo di dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall'Autorità Tutoria;
 - beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà del Comitato o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

1. Il Comitato deve tenere:
 - a. *il Libro degli associati;*
 - b. *il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
 - c. *il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
 - d. *il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;*
 - e. *il Libro o Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.*
2. Il Comitato, inoltre, adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti di cui sopra; tali misure sono specificamente previste nel Regolamento attuativo.

Articolo 18

Bilancio e bilancio sociale

1. I documenti di bilancio del Comitato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
3. Il Comitato ha l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del CTS. Deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati ai sensi e nei limiti dell'articolo 14, comma 2 del CTS.

Titolo V - SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Articolo 19

Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 CTS.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in via residuale, quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre norme legislative nazionali e regionali in materia di ETS.
2. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, si applica l'articolo 101 comma 2 e comma 3 CTS ai fini dell'individuazione degli enti del Terzo settore.
3. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente, come previsti dagli articoli 11 e 12 del presente statuto si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del Decreto Legislativo 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 117/17.
5. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale sarà aggiunta nella denominazione l'abbreviazione ETS (Ente Terzo Settore).